

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5924 del 07/11/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA GEOCAVE S.r.l. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA R13 E TRATTAMENTO/RECUPERO R5 ED R10 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA CAVA CA' DI TERRA SITA IN COMUNE DI VIGOLZONE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6146 del 07/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA GEOCAVE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA R13 E TRATTAMENTO/RECUPERO R5 ED R10 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA CAVA CA' DI TERRA SITA IN COMUNE DI VIGOLZONE.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Società Geocave Srl. (C.F e P.IVA 01541220339) - avente sede legale in Via Farnesiana 9 – 29122 Piacenza- trasmessa, nell'ambito della pertinente procedura di VIA, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico Unione Valnure e Valchero con PEC del 19/11/2017, (acquisita agli atti il 22/11/2017 con prot. n° 12972), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "messa in riserva R13 e trattamento/recupero R5 ed R10 di rifiuti non pericolosi" svolta presso la cava Ca' di Terra in Comune di Vigolzone;

RILEVATO che l'istanza, compresa nella procedura di VIA relativa all'attività in oggetto, è stata avanzata:

- per ottenere l'assenso sulle attività di recupero rifiuti - artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2016 – con la conseguente iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";
- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per il riscontro della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO altresì che:

- per quanto attiene le emissioni in atmosfera la Ditta dichiara che intende ottenere l'autorizzazione per effettuare emissioni diffuse derivanti dalla citata attività di "messa in riserva R13 e trattamento/recupero R5 ed R10 di rifiuti non pericolosi";
- per quanto riguarda il rumore la valutazione è stata condotta tenendo conto sia dello svolgimento dell'attività estrattiva in essere che della nuova ripetuta attività di "messa in riserva R13 e trattamento/recupero R5 ed R10 di rifiuti non pericolosi";
- le previste attività di recupero/trattamento rifiuti, di cui artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2016, verranno svolte in conformità a quanto previsto ai punti 7.1, 7.2, 7.11. 7.31bis e 12.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che:

- la conferenza di servizi, deputata allo svolgimento dell'attività istruttoria del procedimento di VIA e dei conseguenti atti di assenso ivi compresi, ha concluso i propri lavori in data 25 ottobre 2017, come risulta dal Rapporto sull'Impatto Ambientale che assolve la funzione di verbale unitario della medesima conferenza, sottoscritto in pari data;
- la relativa attività istruttoria è stata conseguentemente effettuata, dalla conferenza di servizi, anche con riferimento al presente provvedimento di AUA con la conclusiva espressione favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente ed in particolare l'articolo 14 – comma 4;

- la L. 26.10.1995 n. 447 " *Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, con esplicito riferimento all'art. 17 – comma 4 – prevedente espressamente che "La procedura di VIA – OMISSIS -acquisisce e sostituisce in particolare – OMISSIS – l'autorizzazione unica ambientale (AUA)...";
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA ed in particolare la deliberazione della Giunta n. 1795 del 31 ottobre 2016;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per rilasciare direttamente (senza la necessità di ulteriori provvedimenti del S.U.A.P., trattandosi nel caso di atto compreso e sostituito dal provvedimento di VIA) l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società Geocave Srl. per l'attività di "messa in riserva R13 e trattamento/recupero R5 ed R10 di rifiuti non pericolosi" svolta presso la cava Cà di Terra in Comune di Vigolzone;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta GEOCAVE S.R.L. (C.F. e P.IVA 01541220339) - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Farnesiana 9 - per l'attività di "messa in riserva R13 e trattamento/recupero R5 ed R10 di rifiuti non pericolosi" da svolgere presso la cava Ca' di Terra in Comune di Vigolzone. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- assenso sulle attività di recupero rifiuti - artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 – con la conseguente iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di impartire** per quanto attiene l'attività di trattamento/recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

Generali

- dovrà essere chiaramente delimitata l'area del centro di messa in riserva e di trattamento rifiuti con apposita recinzione, il sistema proposto costituito da "pali in legno che sorreggono due serie di fili metallici" dovrà risultare idoneo ad impedire l'accesso ad estranei;
- i rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere sottoposti alle verifiche analitiche di conformità ai sensi delle norme UNI o di altri riferimenti normativi di settore, che ne attestino la corrispondenza con le materie prime surrogate (Tipologia 7.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98) o la possibilità di impiego, come rifiuti recuperabili presso terzi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 e del DM 05 /02/98;
- le previste adeguate strutture di contenimento dei rifiuti/materie prime derivanti dai trattamenti dovranno essere idoneamente realizzate e gestite al fine di garantire che gli stessi possano essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabile per ciascun lotto omogeneo, in attesa delle sopra citate verifiche;
- ciascun lotto di cui al precedente punto dovrà essere individuato con apposita segnaletica che indichi la data di inizio e termine di costituzione del cumulo, i cod. CER ed i quantitativi di rifiuti impiegati nonché le caratteristiche ed i quantitativi di materie prime oggetto di miscelazione. Dette informazioni dovranno essere riportate sul "registro di produzione" da vidimarsi a cura di Arpae;
- in tutti i casi in cui i rifiuti/materie prime prodotti siano ceduti a terzi o comunque trasferiti in sito diverso da quello di produzione, le movimentazioni dovranno essere annotate sul "registro di produzione";
- l'attività di gestione rifiuti, comprensiva delle fasi di installazione e dismissione, dovrà essere conclusa entro il termine di validità dell'autorizzazione (n. 01/2017 di cui al prot. n.1202 del 28/02/2017 del Comune di Vigolzone) allo svolgimento dell'attività estrattiva della cava Cà di Terra con il ripristino dell'area utilizzata, termine attualmente fissato al 28/02/2022. Sono fatte salve eventuale proroghe di cui all'art. 15 della L. R. n. 17/91;
- al termine dell'attività dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso. La sez. prov.le dell'Arpae provvederà a verificare che la dismissione sia stata eseguita correttamente;
- il sistema di regimazione e raccolta delle acque di sgrondo dovrà essere realizzato in modo da garantirne la perfetta tenuta. Le acque derivanti dallo svuotamento della vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017 dovranno essere allontanate per la loro totalità e conferite, come rifiuti, a ditte autorizzate. Il riutilizzo per la bagnatura dei cumuli presenti in loco potrà essere effettuato solo previa comunicazione ad Arpae con debito anticipo.

Operazione R13 "Messa in riserva"

- le tipologie dei rifiuti, con riferimento all'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98, che potranno essere sottoposta ad operazione di messa in riserva sono indicate nella sottostante Tabella:

	CER	Descrizione
7.11 Tipologia: Ballast ferroviario	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie
7.1 Tipologia: Impianti CLS	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
	170101	Cemento
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
7.2 Tipologia: Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010399	Rifiuti non specificati altrimenti
	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

12.1 Tipologia: Fanghi da industria cartaria	030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
	030305	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
	030399	Rifiuti non specificati altrimenti
7.31 bis Tipologia: Terre e rocce di scavo	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

- la capacità di stoccaggio non potrà superare le 51.000 t/anno totali e le 25.800 t di capacità istantanea totale, così suddivise per tipologia di rifiuti:

Codice Tipologia (D.M. 5.2.98 e s.m.i.)	Capacità complessiva istantanea	Quantità stoccaggio annuo
7.1	10.000 t	20.000 t
7.2	10.000 t	10.000 t
7.11	2.500 t	2.500 t
7.31bis	9.150 t	18.200 t
12.1	300 t	300 t

- l'attività di messa in riserva - R13 - dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- per gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività (ferro, vetro, legno, plastica ecc.) dovranno essere predisposti idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero. Tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella documentazione tecnica prodotta le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di materie prime e rifiuti derivanti dal trattamento (miscelazione con terre) di quelli oggetto della messa in riserva stessa;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- dall'attività di gestione rifiuti non dovranno derivare scarichi di acque reflue di cui alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006, le acque derivanti dal dilavamento dell'area oggetto dell'attività di recupero e trattamento rifiuti vranno essere opportunamente intercettate, raccolte nella vasca a tenuta e smaltite come rifiuti liquidi;

Operazione di trattamento (miscelazione) di rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 7.2 e 7.11 con materie prime (terre di cava), propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti, dei rifiuti prodotti

- le attività di trattamento per i rifiuti di tipologia 7.2 e 7.11, consistente nella miscelazione degli stessi con il terreno estratta dalla cava Cà di Terra, non potranno superare i seguenti quantitativi annui: per la tipologia 7.2 - Rifiuti da cave autorizzate - 10.000 ton, mentre per la tipologia 7.11 - Ballast ferroviario - 2.500 ton;
- da tali attività di trattamento saranno ottenuti nuovi rifiuti che potranno essere gestiti nel sito in analogia a quanto previsto per il "deposito temporaneo" e conferiti entro novanta giorni dalla loro produzione ai luoghi di effettivo recupero R10;
- i rifiuti generati dalle operazioni di trattamento tramite miscelazione dovranno rispettare (oltre alle norme UNI specifiche) i valori di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e dei rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità e la destinazione dei rifiuti prodotti;
- l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dal trattamento di miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicata con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017;

Operazione di recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98 miscelati con materie prime (terreno della medesima cava)

- l'attività di recupero R10 per i rifiuti della tipologia 12.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98, costituiti da fanghi da industria cartaria, non potrà superare la quantità annua di 300 ton;
- la percentuale di fango utilizzabile in miscela con il terreno non dovrà essere superiore al 30% in peso per fanghi al 27% minimo di sostanza secca. Tali fanghi dovranno, inoltre, rispettare i limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- i rifiuti derivanti dalle operazioni trattamento - tramite miscelazione con il terreno della cava Cà di Terra - dovranno rispettare (oltre ad eventuali specifiche norme tecniche di riferimento) i valori di colonna A della tabella di cui all'Allegato 5 alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i limiti stabiliti per il Test di cessione dall'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.. Tali rifiuti dovranno essere analizzati per lotti omogenei di dimensioni pari a 1.000 mc circa;
- dovrà essere mantenuto un "registro di produzione" nel quale annotare tutte le informazioni relative alla provenienza e alle quantità dei materiali (terre naturali) e rifiuti impiegati per la produzione di ciascun lotto, nonché la quantità di rifiuti prodotti e utilizzati;
- l'area di stoccaggio temporaneo (quarantena), dei rifiuti risultanti dalla miscelazione in attesa di analisi, dovrà essere realizzata così come indicata con lettera "M" nella "Tavola P02 Luglio 2017" allegata alle integrazioni presentate dalla Ditta proponente in data 28/07/2017.

Piano di monitoraggio

Analisi sui rifiuti in ingresso:

- Test di cessione completo ai sensi del DM 186/2006., con le seguenti frequenze:
 - in fase di avviamento impianto (sino a 4 mesi dall'inizio attività): ogni 2.000 ton oppure 1 controllo ogni settimana di produzione;
 - in condizioni di impianto a regime (dopo 4 mesi dall'inizio attività): ogni 4.500 ton oppure 1 controllo ogni 15 giorni di produzione;
- sui rifiuti di cui ai cod. CER 030302, 030305, 030310 e 030399 (tipologia-12.1):
 - verifica della sostanza secca su tal quale (pari al 27% minimo) e verifica dei limiti stabiliti al punto 12.1.3 lettera f dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98;

Analisi materiali in uscita:

Su ciascun lotto omogeneo di dimensioni pari a 1.000 mc circa dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:

- **rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla miscelazione di rifiuti di cui alla tipologia 7.2 e 7.11 con materie prime, propedeutica al riutilizzo R10, in altri siti:**
 - rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
 - test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
- **recupero ambientale R10 della cava Ca' di Terra con rifiuti speciali non pericolosi della tipologia 12.1 (dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98) miscelati con materie prime (terreno):**
 - rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 – Allegato 5 - alla Parte quarta del D. Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri: Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Cromo totale, Vanadio, Selenio, Mercurio, Arsenico;
 - test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98;
 - in caso di utilizzo per la formazione dello strato superficiale test di fitotossicità condotto secondo il metodo contenuto nella D.G.R. Regione Lombardia 16/04/2003 – n°7/12764 – Allegato B "effetto di matrici complesse sulla crescita delle piante superiori";

Analisi macroscopica dei materiali in uscita:

- Ogni 3 ore di produzione, l'operatore dovrà prelevare un'aliquota di materiale in uscita dal mescolatore principale e controllarne visivamente la conformità, al fine di garantire l'assoluta assenza di corpi estranei al processo e di emissioni maleodoranti. L'esito di tali verifiche dovrà essere annotato su apposito registro;
- Alla fine di ogni giornata produttiva, le varie aliquote prelevate dovranno essere quartate e archiviate in campioni, con codifica giornaliera, della massa totale di circa 1 Kg;

Rifiuti liquidi (percolati e acque meteoriche di sgrondo):

- controllo giornaliero mediante ispezione dei pozzetti e delle caditoie di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche, eliminazione di eventuali corpi estranei e registrazione delle operazioni eseguite;
- controllo settimanale con verifica e registrazione dei livelli vasca di raccolta identificata come V1 nella Tavola P02 del Luglio 2017 ;

3. **di stabilire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

Emissioni diffuse:

- devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse, quali ad esempio getti d'acqua per la periodica bagnatura, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento;

Emissioni odorigene:

- per il primo anno di attività, dovrà essere eseguito il campionamento con cadenza semestrale (periodo invernale e periodo estivo) con il prelievo di aliquote, su almeno n. 2 punti (monte e valle) da concordarsi preventivamente con ARPAE, per la determinazione della concentrazione di odore Cod (UO/mc) in accordo con la norma UNI EN 13725;
- nel caso in cui le analisi evidenzino criticità, il programma di campionamento successivo dovrà essere ripetuto secondo tempi e modalità concordate con ARPAE;

4. **di prescrivere**, rispetto alla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico, quanto di seguito:

- dovrà essere eseguita una verifica metrologica del rumore prodotto, a conferma di quanto previsto in sede di valutazione di impatto acustico, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avvio della campagna di lavorazione dei rifiuti;

5. **di dare atto** che:

- la ditta Geocave Srl. verrà iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. 212 - classe di attività 3 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
- per quanto non espressamente richiamato resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- fatto salvo le specifiche condizioni previste dal provvedimento di VIA, cui il presente provvedimento si riferisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio;

6. **di stabilire** che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla pronuncia positiva di VIA, da parte della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna;

7. **di dare atto** altresì che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.